

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-649/23 - 1

**Causa C-649/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

31 ottobre 2023

**Giudice del rinvio:**

Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

6 dicembre 2022

**Ricorrenti in cassazione, appellanti e convenuti in primo grado:**

Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu»

Fundația Națională pentru Știință și Artă

**Resistenti in cassazione, appellati e attori in primo grado:**

HK, erede di TB

VP

**Resistente in cassazione e convenuta in primo grado:**

GR

---

(omissis)

**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**

**SECȚIA I CIVILĂ**

**(ALTA CORTE DI CASSAZIONE E DI GIUSTIZIA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE)**

**Ordinanza**

(omissis)

**Udienza pubblica del 6 dicembre 2022**

(omissis)

Si è statuito sulla domanda di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea presentata dall'Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu» (Istituto di storia e teoria letteraria «G. Călinescu») – ricorrente in cassazione, appellante e convenuto in primo grado – nel procedimento (omissis) relativo ai ricorsi in cassazione proposti dall'Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu» (Istituto di storia e teoria letteraria «G. Călinescu») e dalla Fundația Națională pentru Știință și Artă (Fondazione nazionale per la scienza e l'arte), convenuti in primo grado e appellanti (in prosieguo: i «convenuti»), contro la sentenza in materia civile (omissis) del 7 aprile 2021, pronunciata dalla Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă (Corte d'appello di Bucarest, Quarta Sezione civile, Romania).

(omissis)

[aspetti procedurali]

**LA ÎNALȚA CURTE,**

Nella presente causa civile, rileva quanto segue:

**Oggetto della domanda giudiziale**

1. Con la loro domanda giudiziale dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) (omissis), TB e VP, in qualità di eredi del professor Dan Slușanschi, hanno fatto valere la violazione, da parte dei convenuti Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu» e Fundația Națională pentru Știință și Artă, del diritto d'autore sull'opera in latino – edizione critica – intitolata «*Demetrii principis Cantemirii. Incrementorum et decrementorum avlae othman(n)icae sive aliothman(n)icae historiae a prima gentis origine ad nostra vsque tempora dedvctae libri tres*» (in prosieguo: l'«*Istoria creșterilor și a descreșterilor Curții Othman[n]ice sau Aliothman[n]ice de la primul început al neamului, adusă până în vremurile noastre, în trei cărți*») («Storia dell'ascesa e del declino della corte ottomana o aliottomana dalle origini della stirpe ai giorni nostri, in tre libri») – conformemente alla traduzione del professor Dan Slușanschi.

2. In tal senso, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno morale e materiale subito a causa della pubblicazione da parte dell'Academia Română – Fundația Națională pentru Știință și Artă (Accademia Rumena – Fondazione nazionale per la scienza e l'arte) nel 2015 di un'opera intitolata «*Istoria măririi și decăderii Curții otomane*» («Storia della grandezza e della decadenza della corte ottomana»), versione bilingue latino-rumeno, che include anche un'edizione

critica (in prosieguro: l'«Edizione critica dell'Accademia») che sarebbe il risultato della copia dell'edizione critica anteriore dell'autore delle stesse, Dan Slușanschi (in prosieguro: l'«Edizione critica Slușanschi»).

3. (omissis)

4. (omissis)

[aspetti della domanda giudiziale in primo grado che non sono oggetto del ricorso in cassazione]

### **Sentenze del Tribunalul e della Curtea de Apel**

5. Con sentenza civile del (omissis) 21 dicembre 2017 il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha accertato la violazione, da parte dei convenuti, del diritto morale del professor Dan Slușanschi di essere riconosciuto come autore dell'edizione critica, nonché dei diritti patrimoniali d'autore appartenenti agli eredi, attori in primo grado, a causa dell'edizione e della distribuzione dell'opera «Istoria mării și decăderii Curții otomane», che incorpora anche l'Edizione critica Slușanschi, senza l'autorizzazione degli attori stessi.

6. Di conseguenza, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha condannato i convenuti, in solido, a versare agli attori il risarcimento dei danni morali e materiali nonché a ritirare dal territorio della Romania l'Edizione critica dell'Accademia, realizzata senza il consenso dei titolari dei diritti sull'Edizione critica Slușanschi e senza la menzione come autore anche di Dan Slușanschi.

7. I convenuti, ossia Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu» e la Fundația Națională pentru Știință și Artă, hanno proposto appello contro la sentenza del (omissis) 21 dicembre 2017.

8. Con sentenza del (omissis) 7 aprile 2021, la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest, Romania) ha accolto i ricorsi in appello e ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunalul, nel senso di ridurre l'importo dei danni morali dovuti in solido dalla Fundația Națională pentru Știință și Artă e dall'Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu», convenuti, ma ha mantenuto la loro condanna al risarcimento dei danni materiali per l'importo fissato in primo grado.

### **Fatti**

9. Il professor Dan Slușanschi è l'autore dell'edizione critica dell'opera in latino appartenente al principe Dimitrie Cantemir, con il titolo tradotto come «Istoria creșterilor și a descreșterilor Curții Othman[n]ice sau Aliothman[n]ice de la primul început al neamului, adusă până în vremurile noastre, în trei cărți». L'edizione critica è stata pubblicata per la prima volta nel 2001 presso la casa

editrice Amarcord di Timișoara, seguita da una seconda edizione nel 2008, riveduta e corretta dall'autore, pubblicata presso la casa editrice Paideia, con riedizioni nel 2010 e nel 2012.

10. L'Edizione critica Slușanschi è stata realizzata sulla base del manoscritto del testo latino, scoperto nel 1984 all'Università di Harvard (proprietaria del manoscritto del 1901). Nella prima edizione è stato utilizzato il facsimile pubblicato in Romania nel 1999 e, nella seconda, le copie fotografiche messe a disposizione dal proprietario.

11. L'opera di Dimitrie Cantemir è stata pubblicata anche in rumeno nella traduzione dello stesso professore, che ha fatto riferimento al testo latino stabilito dall'Edizione critica Slușanschi, in forma riveduta e corretta.

12. Nel 2015 la convenuta Fundația Națională pentru Știință și Artă ha curato l'edizione dell'opera «Dimitrie Cantemir – Istoria măririi și decăderii Curții Othomane», versione bilingue, latino-rumeno, in due volumi, che riportava il testo latino insieme alle note critiche degli editori della fondazione convenuta.

13. Il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) e la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) hanno infatti ritenuto che l'Edizione critica di Slușanschi del 2001 fosse stata riprodotta integralmente nell'Edizione critica dell'Accademia e non utilizzata riprendendo alcune citazioni o alcuni passaggi. Sono state utilizzate anche le aggiunte o le correzioni non pubblicate che il professor Dan Slușanschi ha apportato alla propria edizione e che intendeva utilizzare in futuro. I riferimenti all'autore dell'edizione precedente sono stati inseriti a piè di pagina.

14. Ai sensi di un accordo concluso nel 2013 con il convenuto Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu» dopo il decesso del professor Dan Slușanschi, gli attori hanno ceduto al convenuto il diritto di utilizzare le trascrizioni e le traduzioni del professore per diversi testi di Dimitrie Cantemir – tra cui anche quello di cui trattasi – ai fini di un'edizione integrale dell'opera di Dimitrie Cantemir. Dal canto suo, l'istituto convenuto ha messo a disposizione della fondazione convenuta l'opera di Dan Slușanschi.

15. Un dettaglio che può essere menzionato in tale contesto emerge dalla testimonianza di uno degli editori dell'Edizione critica dell'Accademia: sentito come testimone, esso ha dichiarato dinanzi al giudice che, se non avesse lavorato sulla versione messa a disposizione dagli attori, realizzata dal suo autore, sarebbe stata necessaria un'attività di ricerca lunga e laboriosa.

16. Oltre agli elementi di fatto considerati dal Tribunalul București e dalla Curtea de Apel București, si può anche menzionare, sulla base dei dati del fascicolo, il fatto che l'opera di cui trattasi di Dimitrie Cantemir è stata pubblicata *post mortem* in innumerevoli versioni a partire dal XVIII secolo, la prima delle quali in inglese. Molto probabilmente tale versione era basata sul manoscritto in latino, ma non si trattava di una traduzione completa, bensì conteneva molte omissioni e modifiche.

Successivamente, le versioni in francese, italiano, turco, rumeno etc. sono state tradotte dall'inglese. Il testo latino è stato pubblicato solo nel 1999 (in facsimile) e la prima pubblicazione critica, scientifica, del testo latino è stata l'Edizione critica Slușanschi del 2001.

### **Valutazioni giuridiche formulate dalla Curtea de Apel**

17. Nel dizionario esplicativo della lingua rumena l'edizione critica è definita come un'edizione di un testo (antico, classico etc.), stabilita confrontando le varianti e accompagnata da commenti e dal necessario apparato critico.

18. L'edizione critica costituisce un'opera derivata, ai sensi dell'articolo 16 della legge rumena sul diritto d'autore n. 8/1996, e gode della tutela prevista da tale atto normativo.

19. La realizzazione di un'opera del genere presuppone l'arricchimento del manoscritto mediante l'integrazione delle omissioni, la scelta dei termini appropriati laddove questi non possano essere decifrati, gli interventi nel testo per garantire che il senso sia mantenuto, le spiegazioni relative alle scelte operate.

20. Tutti questi interventi sull'opera iniziale sono il risultato di uno sforzo creativo, frutto dell'attività intellettuale degli autori.

21. L'autore dell'edizione critica sceglie tra un'ampia varietà di termini o espressioni nel tentativo di restituire quanto più possibile il senso del testo e di trasmettere il messaggio dell'opera iniziale. Pertanto, la scelta della parola o delle espressioni appropriate è ciò che conferisce alla pratica intellettuale il connotato di personale, compreso in quello di originalità.

22. Le scelte dell'autore dell'edizione critica sono creative perché, oltre alla competenza filologica e alle informazioni erudite sulla biografia dell'autore, sull'epoca storica e sul periodo letterario in questione, l'editore lascia l'impronta della sua personalità attraverso le scelte che compie proprio con la forma in cui intende trasmettere al lettore il messaggio del testo.

23. Anche se, nel caso dell'edizione critica, non abbiamo una trasformazione di un'opera preesistente, giacché l'obiettivo è quello di restituire il testo iniziale il più fedelmente possibile, le note critiche sono anche il risultato di una scelta creativa, dal momento che i loro autori operano scelte proprie quando completano le omissioni o quando sostituiscono i termini non decifrati.

### **Giudizio di cassazione**

24. Contro la decisione del (omissis) 7 aprile 2021, pronunciata dalla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) hanno proposto ricorso in cassazione, dinanzi alla Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), i convenuti Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu» e Fundația Națională pentru Știință și Artă.

25. Con i loro motivi di ricorso i convenuti hanno sostanzialmente criticato la constatazione del giudice d'appello relativa alla qualità di opera derivata di un'edizione critica, contestando al giudice di non aver applicato i criteri risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per la valutazione della tutela mediante il diritto d'autore.

26. Secondo i ricorrenti in cassazione, il grado di libertà dell'editore dell'opera rappresentata dall'edizione critica è estremamente limitato, o addirittura inesistente, nel caso di un'opera di carattere scientifico e scritta in una lingua desueta, come il latino, con precise regole di sintassi e sull'ordine delle parole nelle proposizioni o delle proposizioni nella frase.

27. Nel caso dell'edizione critica sono escluse le libere scelte creative dell'editore, essendo il suo unico scopo quello di utilizzare la propria competenza professionale per identificare le varianti testuali – nei punti in cui l'intenzione dell'autore originario non emerge con evidenza dai manoscritti utilizzati – più vicine all'intenzione dell'autore originario e mai dell'editore.

28. Il fatto che sia possibile scegliere tra diverse opzioni relative alle parole o alle formulazioni utilizzate non significa che l'autore abbia dato un contributo creativo, originale, nel senso che non si può sostenere che l'edizione critica elaborata da Dan Slușanschi riflette la sua personalità.

29. Nel corso del giudizio, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha messo in discussione la domanda dell'Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu», convenuto, di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE, al fine di interpretare le disposizioni dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

**La Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ritiene necessario, ai fini della soluzione della causa, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per le ragioni che saranno di seguito esposte.**

#### **Disposizioni normative rilevanti**

30. *Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*

Articolo 2

*Diritto di riproduzione*

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; (...).

31. *Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi) (versione in vigore nel 2001)*

#### Articolo 16

L'autore di un'opera ha il diritto patrimoniale esclusivo di autorizzare la traduzione, la pubblicazione in raccolte, l'adattamento nonché ogni altra trasformazione della sua opera mediante la quale si ottenga un'opera derivata.

32. *Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi) (versione in vigore nel 2015 e attualmente)*

#### Articolo 23

Per realizzazione di opere derivate, ai sensi della presente legge, si intende la traduzione, la pubblicazione in raccolte, l'adattamento nonché qualsiasi altra trasformazione di un'opera preesistente, se ciò costituisce creazione intellettuale.

#### **Ragioni che hanno indotto il giudice di cassazione a sollevare la questione pregiudiziale**

33. La questione sollevata dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), quale giudice di cassazione, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea riguarda la qualificazione di un'edizione critica di un'opera come «opera», a sua volta tutelata dal diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.

34. Nel caso di un'edizione critica, il risultato perseguito dall'editore è quello di avvicinare il più possibile l'opera originale alla forma elaborata dall'autore dell'opera stessa, vale a dire di stabilire il testo dell'opera originale in una forma completa e comprensibile.

35. A tal fine, l'editore consulta il manoscritto, può apportargli correzioni o integrazioni, al fine di garantire che il senso sia mantenuto, con commenti e spiegazioni per la scelta dei termini appropriati. Il relativo apparato critico presuppone uno sforzo intellettuale che rivela un'attività di ricerca spesso estremamente laboriosa e lunga.

36. In nessun caso il lavoro dell'editore può essere equiparato alla copia o alla trascrizione di un facsimile del manoscritto.

37. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea contiene importanti elementi relativi alla nozione di «opera», contemplata dall'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, per quanto riguarda il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere, ma anche da altre disposizioni della stessa direttiva (concernenti i diritti esclusivi degli autori riguardo alla comunicazione al pubblico e alla distribuzione, ma anche alle eccezioni e alle limitazioni che possono essere apportate a tali diritti esclusivi).

38. Infatti, la nozione di «opera» costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme dai giudici nazionali [sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 29 e giurisprudenza citata].

39. Secondo la Corte, la nozione di cui trattasi presuppone la compresenza di due elementi cumulativi e, se questi ricorrono, si tratta di un'«opera» che, pertanto, deve beneficiare di una tutela ai sensi del diritto d'autore [sentenza Cofemel, punto 35 e giurisprudenza citata].

40. In primo luogo, deve esistere un oggetto originale, nel senso che è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Nei limiti in cui la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera [sentenza Cofemel, punti da 29 a 31].

41. In secondo luogo, la qualificazione di opera è riservata agli elementi che sono espressione di una simile creazione intellettuale, dal momento che la nozione di «opera» implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività [sentenza Cofemel, punti 29 e 32].

42. Al contempo si può parlare di utilizzo (anche mediante riproduzione) di un'«opera» anche quando il terzo usa, senza il consenso del titolare del diritto d'autore, parti di un'opera, a condizione che gli elementi ripresi siano, di per sé, espressione della creazione intellettuale dell'autore [sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, punti 48 e 49].

43. *La presente questione sottoposta alla Corte di giustizia mette in discussione entrambi i criteri di qualificazione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, vale a dire l'esistenza di un oggetto originale e l'esistenza di un oggetto identificabile.*

44. Dal punto di vista della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, è opportuno precisare che non vi è dubbio riguardo al fatto che la Corte ha statuito in modo costante che spetta al giudice nazionale stabilire se una determinata creazione intellettuale, come quella di cui trattasi nella controversia pendente, possa essere qualificata come «opera» ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 (o, se del caso, di un'altra disposizione di un atto di diritto dell'Unione europea) e possa pertanto essere tutelata dal diritto d'autore.



45. Tuttavia, è indiscutibile che la Corte ha analizzato il modo concreto in cui i due criteri funzionano nel caso di creazioni diverse e ha fornito gli elementi che il giudice nazionale è chiamato a valutare per stabilire se la tutela mediante il diritto d'autore possa essere riconosciuta.

46. Ad esempio, nel caso di una banca dati, le scelte libere e creative – da cui dipende l'originalità – riguardano la selezione e la sistematizzazione dei dati con cui l'autore della banca dati le conferisce la sua struttura, e tali nozioni non riguardano la creazione dei dati contenuti in tale banca dati, tranne nel caso in cui la costituzione della banca dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa [sentenza del 1° marzo 2012, Football Dataco e altri, C-604/10, EU:C:2012:115, punti 32, 38 e 39].

47. Analogamente, l'autore di un ritratto fotografico può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione, tali da imprimere il suo «tocco personale» nell'opera creata, e la Corte ha indicato concretamente quali sono le modalità con cui l'autore può esprimersi, di modo che il margine di cui dispone per esercitare le proprie capacità creative non sarà necessariamente limitato o inesistente [sentenza del 1° dicembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punti da 90 a 94].

48. Per quanto riguarda un'opera letteraria (articolo di giornale), la Corte ha statuito che, in quanto tali, le parole non costituiscono elementi che sono oggetto di tutela, ma è mediante la scelta, la disposizione e la combinazione delle parole che si consente all'autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato che costituisca una creazione intellettuale [sentenza Infopaq International, punti 44 e 45].

49. Anche nel caso di un rapporto ufficiale di carattere informativo non è automaticamente escluso che vi sia originalità, la quale può derivare dalla scelta, dalla disposizione e dalla combinazione delle parole. La Corte ha tuttavia precisato che è esclusa qualsiasi originalità nel caso di documenti meramente informativi, il cui contenuto è essenzialmente determinato dalle informazioni in essi riportate e che, pertanto, sono caratterizzati dalla loro mera funzione tecnica. Parimenti, i soli sforzi intellettuali e il bagaglio di conoscenze dedicati alla creazione di tali rapporti sono privi di pertinenza ai fini della qualificazione come «opera» [sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, punti 23 e 24].

50. Si può anche ricordare la valutazione formulata dalla Corte secondo cui il sapore di un alimento non è tutelato in quanto tale dal diritto d'autore, in base al secondo criterio di valutazione, vale a dire l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività [sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899].

51. Di conseguenza, il giudice nazionale che valuta se una determinata creazione possa costituire un'«opera» ai sensi del diritto d'autore è guidato dagli elementi di valutazione indicati dalla Corte di giustizia, in applicazione di uno o di entrambi i criteri indicati in modo inequivocabile, vale a dire l'esistenza di un oggetto originale e di un oggetto identificabile.

52. Orbene, simili indicazioni non esistono nella giurisprudenza della Corte, esplicitamente, con riferimento concreto all'edizione critica di un'opera, circostanza che giustifica, secondo tale giudice del rinvio, un'interpretazione della Corte di giustizia sulla base dell'articolo 267 TFUE, poiché non si tratta di un «acte clarifié» alla luce di una precedente decisione pregiudiziale (sentenza del 27 marzo 1963, *Da Costa en Schaake NV e altri/Administratie der Belastingen*, cause riunite da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6).

53. Il dubbio interpretativo concernente la direttiva, che ha dato luogo al presente rinvio, risiede, secondo la Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), in primo luogo, nell'effettiva esistenza di «scelte libere e creative» da parte dell'editore nello *stabilire il contenuto di un testo preesistente* in una forma intelligibile e il più vicina possibile all'intenzione dell'autore originario, nel rispetto del suo stile e della sua espressione linguistica, accompagnando il testo con note critiche, commenti e spiegazioni per eventuali correzioni, sostituzioni di parole o aggiunte necessarie per la comprensibilità del testo manoscritto.

54. Si pone la questione di stabilire se, da un lato, l'opzione per talune parole, vale a dire per una variante testuale, e, dall'altro, l'apparato critico e i commenti o spiegazioni, rilevino la creatività e il tocco personale dell'editore o soltanto le sue capacità professionali e l'incontestabile sforzo intellettuale (che, tuttavia, non sono sufficienti, secondo la Corte di giustizia, a configurare un'opera originale, tutelabile mediante il diritto d'autore).

55. In secondo luogo, non si può escludere con certezza, secondo tale giudice del rinvio, l'eventualità che non sia soddisfatto il secondo criterio, consistente nell'esistenza di un oggetto identificabile in modo preciso e oggettivo.

56. Si pone quindi la questione di stabilire se l'edizione critica possa essere considerata una creazione distinta dall'opera originaria o se si confonda con quest'ultima, essendo solamente una sua versione, dal momento che lo scopo dell'edizione è, come già rilevato, quello di stabilire il testo dell'opera preesistente.

57. Certamente, in quest'ultima ipotesi, è possibile parlare di una confusione parziale, dal momento che l'apporto dell'editore è palpabile, visibile nelle note critiche, nei commenti e nelle spiegazioni che allega al testo.

58. Un'eventuale constatazione secondo cui solo questi ultimi hanno un oggetto identificabile in modo preciso e obiettivo, dal momento che appunto sull'opera originaria nessun diritto può essere riconosciuto all'editore, potrebbe condurre a

determinare la qualità di opera tutelabile mediante il diritto d'autore esclusivamente nei confronti delle parti il cui oggetto è identificabile, conformemente al secondo criterio di valutazione di un'opera.

59. Occorre anche precisare che gli aspetti summenzionati sono rilevanti ai fini della soluzione del procedimento pendente, posto che il giudice del rinvio è chiamato a stabilire la qualità di opera derivata dall'edizione critica, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 8/1996 (nella versione del 2001 – corrispondente all'articolo 23 della legge nella versione attuale).

60. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione di Berna «[s]i proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di una opera letteraria o artistica».

61. L'opera originaria nel procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio è indubbiamente un'«opera letteraria», ai sensi della Convenzione di Berna, che include, nella definizione di cui al suo articolo 2, paragrafo 1, le opere a carattere scientifico.

62. Orbene, l'opera derivata, in quanto «trasformazione» di un'opera letteraria o artistica, deve essere a sua volta un'opera originale la cui determinazione da parte del giudice nazionale giustifica il presente rinvio pregiudiziale, anche per chiarire, alla luce del secondo criterio di valutazione della qualità di «opera» risultante dalla giurisprudenza della Corte, se l'edizione critica di un'opera possa essere considerata una «trasformazione» di un'opera letteraria o artistica avente un oggetto identificabile in modo preciso e obiettivo.

63. Da una giurisprudenza costante della Corte di giustizia risulta che l'Unione, pur non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, è tuttavia obbligata, in forza dell'articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, del quale essa è parte e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna [sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punto 38 e giurisprudenza citata].

64. Alla luce dei suesposti rilievi, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha ritenuto necessario rivolgersi alla Corte al fine di interpretare l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE per quanto riguarda la qualità di opera di un'edizione critica, ritenendo che la corretta applicazione del diritto dell'Unione europea non si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (ai sensi della sentenza del 6 ottobre 1982, CILFIT/Ministero della Sanità, 283/81, EU:C:1982:335).

**PER QUESTI MOTIVI,**

**IN NOME DELLA LEGGE,**

**COSÌ DISPONE:**

Ammette la domanda di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea presentata dal ricorrente in cassazione, appellante e convenuto in primo grado Institutul de Istorie și Teorie Literară «G. Călinescu».

In forza dell'articolo 267 TFUE sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretate nel senso che un'edizione critica di un'opera il cui scopo è quello di stabilire il testo di un'opera originaria, mediante consultazione del manoscritto, corredato da commenti e dal necessario apparato critico, possa essere considerata un'opera tutelata dal diritto d'autore».

(omissis)

[procedura, firme]

DOCUMENTO DI LAVORO